



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 10650
DELIBERAZIONE N. 22 in data: 19.08.2021 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.E.F. TARI 2021 -
DETERMINAZIONE TARIFFE. PRESA D'ATTO DELLA
VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TRASMESSA DALL'ENTE D'AMBITO.**

L'anno **duemilaventuno** addi **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **17,57** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.


All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 -D'AIUTO DANIELE	A	
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 - CAPUTO ANTONIO	P			
6 - FEO GIANCARLO	P			
7 - ESPOSITO ROBERTO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	P			
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P			

Totale presenti 9
Totale assenti 4

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dr. Pasquale Cetrola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. **Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 232 del 10.08.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.E.F. TARI 2021 - DETERMINAZIONE TARIFFE. PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRASMESSA DALL'ENTE D'AMBITO.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, c. 639, L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'articolo 1, comma 653, della L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- l'art. 1, c. 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede "*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito

all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità ricentrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n.205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR) e successive integrazioni.

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (EDA).

VISTO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO CHE la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif, nel definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, all'articolo 6 introduce la *“Procedura di validazione”* stabilendo che: *«6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti»*. Il successivo articolo 19

dell'Allegato A "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 MTR" della medesima deliberazione specifica altresì che: «19.1 Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno: - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; - b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore».

PRESO ATTO CHE l'«Ente territorialmente competente» è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente».

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Casal Velino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, - Ambito Territoriale Ottimale – Salerno – Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

DATO ATTO CHE l'attività di verifica e di validazione da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione avviene, nel rispetto della metodologia prevista da ARERA, in virtù dei seguenti provvedimenti normativi di riferimento:

- Deliberazione n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- Deliberazione n. 57/2020/R/Rif "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Deliberazione n. 238/2020/R/RIF "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Determinazione n. 02/DRif/2020 "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- Deliberazione n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021".

PRESO ATTO CHE ai fini dell'attività di validazione del PEF 2021 è stata inviata, all'EDA rifiuti Salerno (ETC), la seguente documentazione, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1, 2 e 3 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.06.2021:

- il PEF predisposto dal gestore Nappi Sud Spa, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF e dalla dichiarazione di veridicità;
- il PEF del Comune di Casal Velino, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF e dalla dichiarazione di veridicità;
- documentazione a supporto, tra cui dettaglio componenti PEF grezzo, driver ribaltamento costi, dettaglio cespiti, Pef esercizi precedenti, dettaglio costi Ente, criterio attribuzione costi.

TENUTO CONTO CHE il Comune di Casal Velino con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2020 si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, confermando espressamente, per il 2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019, e, pertanto, ai fini della verifica del limite di crescita sono state considerate le entrate tariffarie del 2019, come da indicazioni contenute nel documento ARERA "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021" nel suo aggiornamento del 15 marzo 2021.

DATO ATTO CHE, come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante

eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera). Inoltre è stato illustrato che per il 2021 non vi sono variazioni attese nel perimetro gestionale, né in termini di modifiche delle modalità di effettuazione dei servizi e non sono state attribuite al PEF componenti di costo COVID-19 e non si è proceduto a valorizzare il coefficiente C19.

VISTE le “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019*” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale.

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie.

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal Comune di Casal Velino e successivamente approvato dal competente Ente di governo dell’Ambito, con Determinazione n.244 del 04 agosto 2021 ad oggetto “Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Casal Velino (SA), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019”.

ESAMINATO il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n.443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n.238/2020, sono di competenza dell’Ente di Governo dell’ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), il quale espone un costo complessivo di **€1.428.903,00** suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla presa d’atto dell’avvenuta validazione da parte dell’ETC del suddetto Piano Economico Finanziario e delle tariffe Ta.Ri. 2021 approvate con la Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2021, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

ATTESO pertanto che l’ETC, sulla base del suddetto PEF, ha stabilito che il corrispettivo complessivo riconosciuto, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per l’anno 2021 è pari ad **€1.428.903,00** e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a **€351.035,00**, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €1.077.868,00. Si rappresenta che al totale del corrispettivo complessivo riconosciuto va aggiunta la quota relativa al tributo provinciale (l’EFA).

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 12 del 25.06.2021 ad oggetto “*TARI- Approvazione del Piano economico finanziario 2021 – Approvazione tariffe TARI 2021. Determinazione in materia di contributo compensativo per emergenza sanitaria*” con cui è stato approvato il PEF per il 2021 e le tariffe TARI dello stesso anno e da cui risulta il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021.

VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante «*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*».

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’UTC e dal Responsabile del Servizio Economico/finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

PROPONE (A DELIBERATO)

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell’avvenuta validazione, da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, del Piano economico finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe

determinate per l'anno 2021 approvati con Delibera di Consiglio Comunale-n. 42/2021, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente.

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Completare la cella rossa

	Anno 2019	Range di scelta
b	0,30	[0,3;0,6]
a	0,10	[0,1;0,4]
y	-0,45	
Valutazione rispetto attività SIRD	y1	[-0,25;-0,05]
Valutazione performance utilizzazione	y2	[-0,2;-0,05]
Valutazione soddisfazione utenti	y3	[-0,05;-0,01]
r	4,00	[1;4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	433,00	433,00
Costo Unitario Effettivo	424,33	677,08

η_i	1,70%	
x	0,10%	[0,1%;0,5%]
OL	0,00%	[0%;2%]
PG	0,00%	[0%;3%]
CIS	0,00%	[0%;3%]
$p = \eta_i a - Xa + QIa + PGIa$	p	1,60%

$Ta/Te-15(1+p_2)$	1,64
T_1 riconosciuta	1.428.602
Δ non riconosciuta	873.172


Numero di rate r' per componente $RCND_{1r}$	3
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)	
Componente variabile RCU_{1r}	-193.153
Componente fissa RCU_{1r}	91.223
Numero di anni per il recupero	3

Corrispettivi calcolati

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	2.302.074	
Scomposizione della tariffa	1.535.838	316.165
Detrazioni comma 4.5 del 443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	1.535.838	316.165
Tariffa finale ex MTR	2.302.074	

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	1.428.602	
Utilizzo costi riconosciuti dell'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1.077.668	351.035
Entrata art 1.4 Del. 02/DR/6/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	1.077.668	351.035
Tariffa finale solo attività in perimetro	1.077.668	351.035

	Colonna	Comune
Valorizzazione $RCND_{1r}$ (art. 7.1.2 del MTR)		
Componente a congruo relativa ai costi variabili RC_{1r}	0,00	-73.743,00
Componente a congruo relativa ai costi fissi RC_{1r}	0,00	234.309,00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,20	0,20
Numero di rate r	4	4





Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 244 del 04 agosto 2021

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Casal Velino (SA), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

DATO ATTO CHE:

- PEDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. PEC del 29.06.2021, acquisita al ns. prot. n. 2398/2021 del 29.06.2021, con la quale il Comune di Casal Velino (SA), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - b) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - c) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del Comune;
 - d) dichiarazione di veridicità del gestore redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - e) MUD 2019;
2. PEC del 06.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2480/2021 del 06.07.2021, con la quale il Comune ha trasmesso tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate;
3. PEC del 03.08.2021, acquisita al ns. prot. n. 3050/2021 del 03.08.2021, con la quale il Comune ha trasmesso nuovamente le tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate, così come richiesta a mezzo PEC dall'EDA Salerno.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che *"sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della"*

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";

- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";*
- nell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4);
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019";*
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)";*

VISTA:

- la relazione contenente le valutazioni dell'ETC previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019, allegata alla presente Deliberazione a formare parte integrante e sostanziale (prot. n. 3077/2021 del 04.08.2021) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nella *"Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)"* approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";*
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO" DIREZIONE GENERALE

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
la Determinazione ARERA n. 02/2020;
la Deliberazione ARERA n. 238/2020;


DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Casal Velino (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019;
- 2) di stabilire che il corrispettivo complessivo riconosciuto per l'anno 2021 è pari ad € 1.428.903,00, di cui € 1.077.868,00 pari alla componente variabile ed € 351.035,00 pari alla componente fissa, così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019;
- 5) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Casal Velino (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

(firma Bruno Di Nasta)



**RELAZIONE ETC
PER COMUNE DI "CASAL
VELINO"**

delibera ARERA n.443/2019

INDICE

PREMESSA	3
1.1. Attività di validazione svolta	4
1.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
1.3. Costi operativi incentivanti	6
1.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
1.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	7
1.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	8
1.7. Scelta degli ulteriori parametri	10
1.8. Tariffa complessiva riconosciuta	10

PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*Allegato 2 alla delibera 443*);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito Salerno, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha nello specifico il compito di:

1. *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
 - a. *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
 - b. *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
 - c. *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGA);*
2. *determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;*
3. *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (w) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;*
4. *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (y1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (y2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (y3);*
5. *determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a congruaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;*
6. *definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;*
7. *effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;*
8. *verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.*

La presente relazione riguarda il Comune di Casal Velino (SA), il cui servizio di igiene urbana è affidato alla società Nappi Sud S.p.A.

Al riguardo l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. PEC del 29.06.2021, acquisita al ns. prot. n. 2398/2021 del 29.06.2021, con la quale il Comune di Casal Velino (SA), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - b) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - c) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del Comune;
 - d) dichiarazione di veridicità del gestore redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - e) MUD 2019.
2. PEC del 06.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2480/2021 del 06.07.2021, con la quale il Comune ha trasmesso tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate.
3. PEC del 03.08.2021, acquisita al ns. prot. n. 3050/2021 del 03.08.2021, con la quale il Comune ha trasmesso nuovamente le tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate così come richiesta a mezzo PEC dall'EDA Salerno.

La presente relazione è redatta in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla "Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)" approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020.

1.1. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/ rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1* e *Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza.

Nello specifico ha verificato

1. la **completezza** dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai *contenuti minimi del PEF- art. 18 della delibera 443/2019*), prendendo atto dei seguenti documenti:

tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1*) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3*) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
2. la **coerenza** e la **congruità** dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

1.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

L'art. 4 del MTR, rubricato "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19$$

dove

rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

L'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (*nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI*), con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe - Programma Operativo "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 - 2013 Obiettivo 1 - Convergenza Asse e "Capacità istituzionale" Obiettivo specifico 5.2).

Valore attribuito (X_a):

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi nel caso specifico $X_a = 0,1\%$.

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL_a):

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG_a):

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.

PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4. In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QLa, PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. È stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PGa = 0\%$ (nessuna variazione nelle attività gestionali)

$QLa = 0\%$ (mantenimento del livello di qualità).

1.3. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 26.157,93 \text{ €}$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

1.4. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. Dalle risultanze delle elaborazioni svolte non si rinviene la necessità del superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

1.5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2019 E 2020

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

- ✓ fattore di sharing sui proventi CONAI (ωa) per la determinazione della tariffa 2021 ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$: un valore di ωa pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse

Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclo maggiore o uguale al 50%. Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale al limite massimo ed al limite minimo.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Casal Velino (SA) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a 76,88% (anno 2019) e il tasso di riciclo è pari a 60,80% (anno 2019), si assegna il seguente valore:

$$\omega a = 0,10;$$

- ✓ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2019 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo

assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato un valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ appartenente all'intervallo $[-0,45; -0,3]$ verranno attribuiti i seguenti:

$$\%RD < 45\% \gamma_{1,a} = -0,30$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \gamma_{1,a} = -0,38$$

$$\%RD \geq 65\% \gamma_{1,a} = -0,45$$

Atteso che, nel caso specifico, la percentuale di raccolta differenziata certificata anno 2019 è pari a 76,88% e l'intervallo di riferimento è $[-0,25; -0,06]$, si è assegnato a γ_1 il valore pari a $-0,25$.

- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo: si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclo superiore al 50% (dato 2019 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.

A titolo esemplificativo per $\gamma_{2,a}$ appartenente all'intervallo $[-0,3 < \gamma_{2,a} < 0,15]$

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,15$$

Atteso che il tasso di riciclaggio certificato per l'anno 2019 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), è pari a 60,80%, e l'intervallo di riferimento è $[-0,20; -0,03]$ si è assegnato a γ_2 il valore pari a $-0,20$.

- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Non sono state effettuate indagini tese a valutare il grado di soddisfazione degli utenti, pertanto, si attribuisce a γ_3 il valore pari a $-0,01$ (intervallo di riferimento $[-0,05; -0,01]$).

1.6. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

✓ fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia

b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3; 0,6]$, e concerne le seguenti categorie di ricavo:

1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
3. derivanti dai corrispettivi CONAI.

Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI



Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva "le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia"

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si è stabilito di attribuire al fattore di *sharing* b il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Casal Velino (SA) non ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore minimo al fattore di *sharing* b:

b = 0,3;

✓ Il coefficiente economico "r", numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.



Per l'annualità in corso, l'Ente ha deciso di attribuire il valore ad (t) il valore pari a 4.

- ✓ Il coefficiente economico "C19", spese per emergenza sanitaria-epidemiologica sostenute dal Comune, determinato dall'Ente territorialmente competente con valore compreso nell'intervallo [0% - 3%].

Non essendo state comunicate dal Comune di Casal Velino (SA) eventuali spese per l'emergenza sanitaria-epidemiologica da COVID-19, il coefficiente C19 è stato determinato dall'Ente territorialmente competente pari a 0%.

1.7. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI


L'Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di valutazione.

1.8. TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA ANNO 2021

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad € 1.428.903,00 di cui € 1.077.868,00 componente variabile ed € 351.035,00 componente fissa.


Il Funzionario

dott. Giuseppe Argieri



Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato



Il Sindaco passa la parola all'assessore al ramo, sig. Antonio Caputo, che descrive brevemente l'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo breve illustrazione dell'argomento in cui si evidenzia che si tratta di una presa d'atto da parte dell'ATO del Piano Economico Finanziario della TARI – anno 2021- già approvato dal Consiglio Comunale.

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato: Unanimi – Favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto dell'avvenuta validazione, da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, del Piano economico finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe determinate per l'anno 2021 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2021, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, con il seguente risultato della separata votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti: Unanimi favorevoli.

**Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Silvia PISAPIA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. Domenico Giordano**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Cetrola**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 21.10.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Schiavo Giuseppe**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.
ADDI, 31.10.2021 IL RESPONSABILE AA.GG.

Dr. Schiavo Giuseppe

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 21.10.2021 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Schiavo Giuseppe**

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....**II**..... UFFICIO ...Tributi.....
- SETTORE.....**UFFICIO**.....
- SETTORE.....**UFFICIO**.....
- SETTORE.....**UFFICIO**.....